

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 12<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

76° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2001

Presidenza del presidente CARELLA

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri

(Discussione e rinvio)

- \* PRESIDENTE, *ff. relatore alla Commissione* Pag. 2, 13
- \* MARTELLI (*Misto*) . . . . . 9, 10
- MASCIONI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) . . . . . 11
- \* MIGNONE (*Misto*) . . . . . 9, 10
- \* MONTELEONE (*AN*) . . . . . 11, 12
- \* TOMASSINI (*Forza Italia*) . . . . . 5

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,30.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(5006) Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari ed altri; Nardini e Schmid; Sica ed altri; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Procacci; Corleone; Caccavari, Giannotti, Battaglia, Giacco, Nardini, Lumia e Bova; Nardini e Schmid; Sica, Pistelli, Cananzi, Siniscalchi, Vendola, Bielli, Parrelli, Pezzoni, Boato, Saonara, Lento, Pittella, Cennamo, Peruzza, Ciani, Attili, Ferrari, Alveti, Rotundo, Mangiacavallo, Giardiello, Riva, Abaterusso, Veneto Gaetano, Molinari, Risari, Piccolo, Albanese, Rossiello, Boccia, Cambursano, De Piccoli, Susini, Giacolone, Manca, Bartolich, Izzo Domenico, Di Stasi, Niedda e Gambale; Ruzzante; Errigo; Trantino; Alborghetti, Vascon, Balocchi, Cè, Chincarini, Dalla Rosa, Fontan, Rodeghiero, Santandrea e Stefani.

Essendo il senatore Di Orio assente per impegni istituzionali, svolgerò io le funzioni di relatore.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge in esame con voto unanime (440 voti a favore e 2 astenuti), in un testo risultante dall'unificazione di dieci disegni di legge, presentati da tutte le forze politiche, per far fronte al grave problema dell'alcolismo i cui connotati sociali, umani ed economici sono, senza dubbio, più preoccupanti di quelli connessi al fenomeno della tossicodipendenza.

L'articolo 1 definisce gli obiettivi del disegno di legge che è finalizzato alla prevenzione, alla cura e al reinserimento sociale degli alcolodipendenti, in base a quanto previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo presenti nei Paesi membri dell'Unione europea e in conformità con le indicazioni strategiche contenute nella Carta europea sull'alcol del 1995, volte a ridurre i danni prodotti dal consumo di bevande alcoliche.

L'articolo 2 ha per oggetto le finalità del provvedimento che si propone di tutelare il diritto delle persone e, in particolare, dei bambini e degli adolescenti a una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche, favorendo l'accesso delle persone che abusano di tali sostanze e dei loro familiari

agli adeguati trattamenti sanitari ed assistenziali più chiaramente illustrati negli articoli successivi.

Un'altra finalità importante è quella di favorire l'informazione e soprattutto l'educazione sanitaria sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di sostanze alcoliche e superalcoliche. In tal senso si prevede la promozione della ricerca e la garanzia di adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati, favorendo le organizzazioni che operano nel settore del privato sociale e le associazioni di auto-mutuo aiuto che si occupano di tali problematiche.

L'articolo 3 individua alcune funzioni che sono anzitutto a carico dello Stato. In particolare, al comma 1 si prevede che venga emanato un atto di indirizzo e di coordinamento – sentita la Consulta di cui all'articolo 4 – che definisca i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi che devono svolgere le attività di prevenzione, cura, riabilitazione e soprattutto reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie collegate all'abuso dell'alcol.

Detto atto dovrà inoltre definire: gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate dal provvedimento; i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi ad esso correlati; le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle università, nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.

Si prevede inoltre che il Ministro dell'interno adotti provvedimenti opportuni affinché siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui è maggiore il rischio di incidenti stradali collegati al consumo di alcol, dotando gli addetti ai controlli (quindi la Polizia stradale e le altre forze dell'ordine a ciò preposte) degli strumenti idonei per condurre questa azione di controllo e di repressione.

La Commissione unica del farmaco dovrà poi adottare un provvedimento diretto ad assicurare l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale dei farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o (ricorrendo ad un termine che personalmente non avrei mai usato in una legge dello Stato italiano) *anticraving*, ossia di dissuasione dall'uso dell'alcol.

Per la realizzazione delle attività di monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol è autorizzata la spesa massima di 1 miliardo di lire all'anno; per le attività di informazione e di prevenzione è prevista la spesa massima di 2 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001; per le attività di controllo continuativo è autorizzata un'ulteriore spesa massima di 1 miliardo di lire annue.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di una Consulta nazionale sull'alcol composta dal Ministro per la solidarietà sociale, che la presiede, da tre membri designati dal Ministro per la solidarietà sociale, da quattro membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da due membri ancora designati dal Ministro per la solida-

rietà sociale (di cui uno su proposta delle associazioni di volontariato, l'altro delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore), da due membri ancora designati dal Ministro per la solidarietà sociale (di cui uno su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, l'altro delle associazioni dei produttori e dei commercianti di bevande alcoliche), da due membri designati dal Ministro della sanità, da due membri designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal presidente della Società italiana di alcolologia o da un suo delegato. Sono quindi definiti i compiti della Consulta.

L'articolo 5 prevede le modifiche degli ordinamenti didattici universitari, in particolare dei corsi di diploma universitario relativi alle professioni sanitarie o a quelle ad indirizzo sociale e psicologico nonché del corso di laurea in medicina e chirurgia allo scopo di assicurare l'apprendimento dei problemi collegati all'alcoldipendenza.

L'articolo 6 prevede modifiche al codice della strada non solo attraverso un più rigido controllo ma anche mediante attività di repressione. Fra le altre previsioni normative, è di particolare rilievo la disposizione in base alla quale il Governo dovrà modificare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada portando la concentrazione alcolemica da 0,8 a 0,5 grammi per litro.

L'articolo 7 prevede che all'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 540 del 1992 si aggiunga il riferimento alle controindicazioni provocate dall'interazione del medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonché l'eventuale pericolosità per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale.

L'articolo 8 prevede la presentazione di una relazione al Parlamento sugli interventi realizzati.

Il Capo II disciplina le competenze delle regioni che devono provvedere alla programmazione degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcol-correlati nonché all'individuazione dei servizi e delle strutture a ciò deputate.

All'articolo 10 sono previsti interventi attinenti ai ricoveri ospedalieri. In particolare, il trattamento dei soggetti con problemi alcol-correlati è svolto nelle apposite unità operative collocate presso le aziende ospedaliere e le strutture sanitarie pubbliche e private appositamente accreditate.

All'articolo 11 si prevede l'istituzione di strutture di accoglienza territoriale oltre a quelle ospedaliere, mentre l'articolo 12 disciplina la collaborazione con gli enti e le associazioni già impegnate in questo settore.

Il Capo III regola tutti gli aspetti relativi alla materia pubblicitaria che riguarda le sostanze alcoliche. In particolare, l'articolo 13 vieta la pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche che sia trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alle trasmissioni a questi ultimi dedicate.

È vietata la pubblicità di bevande alcoliche che attribuisca efficacia o indicazioni terapeutiche che non siano espressamente riconosciute dal Mi-

nistero della sanità e che rappresenti minori intenti al consumo di alcol ovvero in modo positivo l'assunzione di tali bevande.

È vietata la pubblicità diretta o indiretta delle bevande alcoliche e superalcoliche nei luoghi frequentati prevalentemente dai minori di 18 anni di età. È poi previsto il divieto della pubblicità radiotelevisiva di bevande superalcoliche nella fascia oraria dalle 16 alle 19, in cui è maggiore la fruizione delle trasmissioni da parte dei minori.

È inoltre vietata in qualsiasi forma la pubblicità di bevande superalcoliche sulla stampa giornaliera e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati prevalentemente ai minori.

L'articolo 14 disciplina la vendita di bevande superalcoliche sulle autostrade vietandone la vendita al banco dalle ore 22 alle ore 6, mentre l'articolo 15 prevede disposizioni per la sicurezza sul lavoro e affida i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro esclusivamente al medico competente della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

Il Capo IV, infine, stabilisce le conseguenti disposizioni finanziarie.

Ho ricevuto molteplici sollecitazioni da parte dei colleghi circa una corretta interpretazione della lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 13, che nella prima parte vieta la pubblicità che mette in evidenza l'atteggiamento positivo dei minori nei confronti dell'alcol, mentre nella seconda parte reca il divieto della pubblicità che rappresenta in modo positivo l'assunzione di alcolici, che sembra assumere una valenza generale non essendo esplicitato il riferimento ai minori.

Poichè la volontà del legislatore era altra, questo problema interpretativo potrebbe essere chiarito con un ordine del giorno della Commissione che impegni il Governo a dare indicazioni ai soggetti che dovranno adottare il codice di autoregolamentazione sulle modalità e sui contenuti dei messaggi pubblicitari relativi alle bevande alcoliche e superalcoliche.

Comunico, inoltre, che la Presidenza del Senato ha disposto la riassegnazione dalla Commissione industria alla Commissione sanità, in sede deliberante, di una serie di disegni di legge (nn. 230, 1331, 1525, 1861, 2016, 2587 e 4073), già assegnati alla 10<sup>a</sup> Commissione e concernenti la pubblicità e il consumo di alcol.

Tali disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno della seduta prevista per domani in modo che la loro discussione possa essere congiunta con quella del testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Dichiaro quindi aperta la discussione generale.

TOMASSINI. Signor Presidente, al di là della nostra posizione politica più recente di non dare adito a discussione di provvedimenti in sede deliberante, anche per evitare pressioni e frette, abbiamo manifestato il nostro consenso all'esame di questo provvedimento in sede deliberante, ritenendo necessario approvare con una certa celerità una normativa per disciplinare il consumo di alcol, soprattutto alla luce dei risultati della nostra indagine conoscitiva che hanno evidenziato l'incremento, a livello europeo, dei giovani che abusano nel consumo di bevande alcoliche.

Come si evince dall'aumento del numero degli incidenti sulla strada, dei rischi attinenti alla sicurezza e dei conseguenti e inevitabili danni per la comunità, il passaggio dal consumo di droghe pesanti a quello dell'alcol si sta rivelando particolarmente virulento.

Pur partendo dal presupposto – che è stato qui richiamato ma che non so quanto corrisponda a verità – che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità (440 voti a favore, nessuno contrario e solo 2 astenuti) il disegno di legge, permangono forti dubbi sulla validità strutturale dell'articolato laddove, a mio giudizio, non riesce ad attivare in pieno i meccanismi previsti per raggiungere l'obiettivo che intende perseguire.

Sono il primo ad intervenire, ma sarò contento di ascoltare gli interventi degli altri colleghi in merito al contenuto di alcuni articoli e all'impellenza con cui viene presentato questo provvedimento che, secondo me, non propone soluzioni ottimali al fenomeno dell'alcolismo.

In occasione dell'esame del disegno di legge concernente gli odontoiatri, il Presidente ha parlato di una sorta di *diktat* della Camera dei deputati: ebbene, il bicameralismo ha senso se si esplica nella perfetta autonomia delle Camere nel condurre la propria attività legislativa.

In questo senso ho apprezzato l'intervento, svolto nella seduta anti-meridiana, che collegava le nostre scelte all'opportunità di consentire il normale svolgimento dell'*iter* legislativo di un provvedimento senza lasciarsi condizionare dall'urgenza di giungere per forza all'approvazione di un articolato approvato dall'altro ramo del Parlamento; in caso contrario, si espropria il Senato delle sue funzioni.

Una legge quadro, quale quella al nostro esame, non deve trasformarsi in una sorta di zabaione *omnibus* ma deve essere selettiva nei confronti di pochi obiettivi precisi ovvero talmente ampia ma chiara da comprendere l'intera materia: ebbene, a me sembra che questo disegno di legge non corrisponda né al primo né al secondo scopo.

L'obiettivo principale dovrebbe essere quello di tutelare la salute, evitando la cronicizzazione delle patologie più gravi e le patologie correlate di ordine degenerativo (cirrosi, malattie cardiovascolari, danni cerebrali), che sono tutte molto costose per lo Stato.

Una legge quadro dovrebbe avere lo scopo di diminuire i danni sociali correlati a tali fenomeni e una funzione educativa nei confronti dei nostri figli, ai quali va insegnato l'uso corretto di tali sostanze, onde evitarne i danni conseguenti.

In tal senso va precisato che non si parla di proibizione ma di uso corretto essendo ormai generalmente riconosciuto che l'alcol, entro certi limiti, ha una funzione sicuramente alimentare e, in qualche caso, anche medico-salutare, come ha prima sottolineato il Presidente.

Si tratta dunque di regolamentare la materia. L'approccio alla salute non può prescindere dalla prevenzione e quindi dall'indicazione dei luoghi in cui essa viene praticata, unitamente a quelli nei quali si effettuano le cure e la riabilitazione.

Si dovrebbe affrontare il problema in termini gradualisti onde evitare, come avviene in altri campi, di dover determinare classificazioni. Ci si av-

vicina all'alcol in vari modi: vi è chi è assaggiatore occasionale e chi invece è attento al carattere nutrizionale di tale sostanza; vi sono i forti bevitori che assumono bevande alcoliche al di là delle quantità tollerabili senza con ciò diventare consumatori cronici, ma soprattutto vi è chi cronizza il proprio approccio all'alcol ed è questo il caso che noi vogliamo assolutamente evitare.

In riferimento al commercio, un primo aspetto concerne le sostanze e, in particolare, le differenti gradazioni alcoliche (1, 2, 13, 14 o 65 gradi alcolici); un secondo aspetto attiene ai posti di distribuzione. Sarebbe stato opportuno affrontare la tematica della produzione alla fonte, addirittura vietando la produzione delle sostanze pericolose. Vi è infine la componente sanzionatoria.

Ebbene, su tutti questi aspetti il disegno di legge non propone soluzioni nè drastiche nè leggere ma finisce sostanzialmente per essere una sorta di volontà espressa: uno *spot* elettorale cui nessuno può sottrarsi in un momento in cui sarebbe invece necessario un corretto ed efficace intervento a tutela della salute dei cittadini.

Questa affermazione, che può sembrare polemica, nasce dal fatto che il finanziamento previsto non è soltanto ridicolo rispetto ai fini che la normativa si propone di perseguire, ma rischia probabilmente di essere assolutamente vanificato dagli organismi per lo più inutili che il provvedimento istituisce.

Nella definizione di una legge il legislatore non si pone soltanto il problema dei principi da esprimere o della loro necessità ma anche della realizzabilità del fine che intende raggiungere.

In tal senso stendo un velo pietoso sull'obbligo della cintura di sicurezza per chi siede sui sedili posteriori delle autovetture (a suo tempo previsto per garantire maggiore sicurezza sulla strada) e sull'attenzione rivolta a chi, seduto nei sedili anteriori, la allaccia effettivamente.

Che senso ha parlare di atto di indirizzo quando si configura uno scippo rispetto alle competenze legislative parlamentari e si rischia addirittura di varare una legge assolutamente irrealizzabile perché finanziata in modo assolutamente insufficiente?

Esaminando nel merito il dettato normativo, pur trovandoci d'accordo, l'oggetto è però tardivamente affrontato in quanto contiene riferimenti che risalgono alla Carta europea sull'alcol del 1995 e oramai siamo nel 2001: vivaddio!

Sulle finalità della legge non vi è molto da osservare se non che l'educazione sanitaria e l'informazione, già esistendo, potevano essere valorizzate soprattutto in riferimento al privato sociale. Senza soffermarci sul carattere più o meno meritevole del privato sociale o del privato privato, siamo dell'avviso che debbano sempre essere utilizzate tutte le forze della società civile impegnate nei confronti di una determinata battaglia.

Circa le attribuzioni dello Stato di cui all'articolo 3, si risente ancora di un centralismo eccessivo, ancorché si sia convinti che gli *standard* minimi di attività dei servizi individuati dalle regioni debbano essere definiti a livello centrale. Purtroppo, non si tiene in alcun conto il fatto che in

questo settore diverse realtà presentano una connotazione tipicamente regionale.

Sull'opportunità di intensificare i controlli siamo pienamente d'accordo; non condividiamo invece l'intervento della Commissione unica del farmaco e, soprattutto, che i medicinali utilizzati nelle terapie antiabuso siano inseriti in classe H, in quanto ciò significa che i soggetti più bisognosi dovranno, ancora una volta, ricoverarsi in strutture ospedaliere per beneficiare delle cure necessarie piuttosto che curarsi nelle proprie case.

L'articolo 4 non ci vede assolutamente d'accordo in quanto istituire una Consulta – assolutamente pletorica come numero, probabilmente costosissima e le cui finalità e modalità non possono essere né scientifiche né sociali – ha la sola funzione di creare un controllo politico su un fenomeno che è puramente sociale.

Meno problemi desta l'articolo 5 che prevede l'insegnamento di una materia che finora non è stata sufficientemente diffusa. Ci esprimiamo poi a favore dell'articolo 6 che concerne una modifica del codice stradale e dell'articolo 7 che ripropone il problema della correlazione per chi deve, per la cronicità della patologia, associare determinati farmaci all'uso dell'alcol.

In merito agli interventi: chi non è d'accordo sull'istituzione di reparti ospedalieri e di strutture di accoglienza e sulla collaborazione delle associazioni? Tutto questo però diventa velleitario e assolutamente irrealizzabile se, tenuto conto dello stato delle strutture esistenti nel nostro Paese, si prevede la copertura finanziaria, del tutto insufficiente, di cui all'articolo 16.

Condividiamo le disposizioni in materia di pubblicità e alcuni principi sanciti sulla vendita dei superalcolici in determinati orari e luoghi, anche se bisognerebbe calarsi maggiormente nelle realtà cui si fa riferimento, altrimenti si rischia di inserire previsioni normative tracotanti quasi legate a principi di proibizionismo assoluto laddove vi sono profonde variabilità.

Anche quando si parla di tutela nei luoghi di lavoro sarebbe opportuno diversificare i criteri di valutazione del consumo di alcolici in base ai contesti e alle attività che vengono svolte. Il consumo di alcol tollerabile da parte di chi usa una macchina tranciatrice è differente da quello dell'addetto al controllo sull'utilizzo degli *skilift* in montagna a 3.000 metri di altitudine e a X gradi sotto zero, cioè laddove la velocità del consumo di alcol è scientificamente e documentalmente provato essere diversa.

Fatte queste premesse, ci impegneremo con la massima buona volontà ma anche con la massima attenzione affinché questo disegno di legge sia varato con competenza e profondità, caratteristiche però che, al momento, non appartengono a questa sorta di rapsodia al nostro esame che contiene un po' di tutto ma che non riesce a realizzare nulla.

Restiamo in attesa di un'integrazione della relazione odierna, che faccia chiarezza anche in riferimento ai disegni di legge che saranno esami-



nati domani congiuntamente e che consentiranno di disporre di elementi diversificativi.

MARTELLI. Signor Presidente, condivido al cento per cento quanto ha dichiarato il senatore Tomassini. Come al solito siamo in ritardo: un disegno di legge che doveva essere esaminato tanto tempo fa è sottoposto all'esame di questa Commissione soltanto a fine legislatura; ciò non solo è assurdo ma denota soprattutto intenti pubblicitari a fini elettorali.

L'articolato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, risultando dall'unificazione di più disegni di legge sottoscritti da componenti delle più svariate parti politiche (centro-sinistra, centro e centro-destra), evidenzia un'unanime convergenza politica sulla necessità di approvare una normativa che disciplini l'utilizzo delle sostanze alcoliche e superalcoliche.

Fatta questa premessa, non posso esimermi dal constatare che la fretta con cui si affronta la materia dell'alcolismo, alla luce di un testo che necessiterebbe di profonde modifiche, non produrrà certo i benefici da tutti auspicati.

Ancorché siano indiscutibili alcuni effetti negativi, in alcuni casi l'alcol è, senza dubbio, meno dannoso dello spinello. In tal senso non mi è chiaro perché il Governo e la maggioranza non abbiano proposto interventi più significativi per insegnare ai giovani che l'assunzione dei derivati della *cannabis* è nociva e che il consumo dell'*ecstasy* provoca i danni a tutti ben noti.

Perché parliamo di alcol e non delle modalità con cui affrontare in modo più efficace il tema del consumo di tutte le sostanze stupefacenti che minacciano la salute della gioventù? Nonostante i divieti legislativamente previsti, tutti i giorni si assiste all'esibizione in televisione di cantanti, particolarmente apprezzati dai giovani, che inneggiano all'utilizzo di tali sostanze: non è questa forse pubblicità a favore della droga?

MIGNONE. Mediaset è la prima a trasmettere questo genere di programmi!

MARTELLI. Non mi interessano i nomi; questa pubblicità comunque esiste e nessuno vuole affrontare in maniera seria il problema della legalizzazione delle sostanze stupefacenti da più parte richiesta e non contrastata, con riprovevole volubilità, dallo stesso Ministro della sanità, che sostiene che lo spinello non fa male.

Posso assicurarvi che gli specialisti certamente non si esprimeranno in questi termini dal momento che lo spinello e tutte le droghe correlate fanno malissimo in via sia diretta sia indiretta. Vi è stato anche chi ha dichiarato che l'*ecstasy* non è dannosa, ma affermare ciò mi sembra sia una vera e propria follia.

Signori miei, l'alcol, se assunto in dosi giuste, fa bene ed è curativo; da cardiocirurgo suggerirei a tutte le persone di una certa età di averne sul proprio tavolino.

MIGNONE. Senatore Martelli, parli per lei!

MARTELLI. Infatti, a questo stavo arrivando! A chi ha la nostra età suggerisco in caso di dolore al torace di fare uso di superalcolici (*whisky, vodka*) che contengono sostanze fortemente vasodilatatrici; e lei, caro senatore Mignone, se non è un cattivo senatore e uno scadente medico, dovrebbe saperlo meglio di me! (*Commenti del senatore Mignone*).

Difatti, in presenza di un forte dolore toracico (il senatore Camerini converrà con me), se si beve *whisky* è probabile che si abbia un infarto meno grave di quello che si potrebbe manifestare in assenza di altra cura.

In questi ultimi tempi giornali e riviste riportano articoli che sostengono le potenzialità curative del vino se consumato in piccole quantità giornaliera (due bicchieri), dal momento che fa benissimo alla circolazione e in quanto contiene sostanze antiossidanti. Quindi, stiamo ben attenti a quello che scriviamo e avviciniamoci sempre secondo metodologie scientifiche alle materie che intendiamo disciplinare.

Ad ogni modo, una legge sull'alcolismo va approvata ma senza creare false paure, soprattutto sul vino, che è prodotto e consumato nel nostro Paese e che, da sempre, appartiene alla nostra cultura alimentare.

In realtà, la critica vera che intendo esprimere è sulla composizione della Consulta nazionale sull'alcol, la cui istituzione è prevista all'articolo 4 del testo in esame. Premesso che, come ha giustamente specificato il collega Tomassini, si tratta di un organismo pletorico, nel rispetto della *par condicio* dovrebbero farne parte perlomeno due rappresentanti dei consumatori, affinché siano garantiti i diritti di coloro che consumano alcol in presenza dei propri figli e che potrebbero invece pensare che, a seguito dell'approvazione di questa legge, non potranno più bere vino.

È necessario fare chiarezza anche sulla vera portata normativa del provvedimento che ci si accinge a varare, soprattutto con riferimento alla pubblicità di cui sono oggetto i giovani.

Infine, sempre nel rispetto della richiamata *par condicio*, sarebbe opportuno che facessero parte di tale Consulta anche rappresentanti dei *media* e delle agenzie pubblicitarie, che potrebbero esprimere in quel contesto le loro esigenze, impegnandosi, nel contempo, a svolgere una propaganda meno dannosa per i nostri ragazzi.

MIGNONE. Signor Presidente, voglio innanzitutto ringraziarla per la relazione svolta che, ancorchè improvvisata, è stata molto chiara circa i contenuti della legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati oggi al nostro esame.

Come è stato già sottolineato, il testo approvato dalla Camera dei deputati nasce dall'unificazione di più provvedimenti presentati in materia da tutti i Gruppi parlamentari proprio per l'esigenza di varare una nuova normativa in tale settore.

Benchè l'articolato possa essere migliorato, l'esigenza di approvarlo in fretta dovrebbe esimere dal presentare emendamenti e, invece, indurci

a presentare un ordine del giorno della Commissione che abbia per oggetto i rilievi che sono stati evidenziati nel corso del dibattito.

Come è noto, essendo l'alcol una bevanda di produzione antica molto diffusa – che ha addirittura una sua sacralità nella liturgia cristiana – ogni approccio legislativo risulta ovviamente difficile e complesso.

Ciò nonostante, il testo approvato dalla Camera appare equilibrato ed efficace sul piano sia della prevenzione dell'alcolismo sia della cura e del recupero sociale degli alcolisti.

Eppure non va sottaciuto il rischio di demonizzare l'alcol, il cui uso moderato può non essere nocivo, anche se sinceramente non considero tale sostanza un vasodilatatore, trattandosi di una vecchia acquisizione scientifica non adeguatamente dimostrata.

Nel corso del dibattito sviluppatosi in questi giorni sull'encefalopatia spongiforme, ho saputo, per caso, che in Emilia Romagna si somministra alcol alla mucca immediatamente dopo il parto. Forse l'alcol avrà qualche effetto in campo veterinario, ma per quanto riguarda la patologia umana certamente non ha effetti benefici; è stato usato empiricamente in linfopatie mediastiniche a scopo diagnostico.

È noto però che l'abuso di alcol ha effetti devastanti sulla persona e sulla realtà sociale, come si può evincere dagli incidenti stradali e sul lavoro, nonché dallo scarso profitto scolastico dei giovani; tutti fenomeni che sono spesso conseguenza dell'alcolismo, sia acuto, sia cronico.

Il testo approvato dalla Camera è equilibrato, perché non lascia spazio a pericolose tentazioni proibizionistiche che – come tutti ben ricordiamo – favorirono l'affermarsi della malavita negli Stati Uniti d'America.

Il testo non incide negativamente sul settore produttivo e commerciale dell'alcol, che dà lavoro a centinaia di migliaia di operatori sia nel campo della viticoltura, sia in quello della distribuzione.

Sul piano operativo il disegno di legge prevede che la scuola, la famiglia e l'università siano coinvolte per prevenire l'alcolismo, curarne gli effetti e favorire il recupero degli alcolodipendenti.

La legge quadro concernente l'assistenza sociale, approvata recentemente, offrirà quelle sinergie utili e necessarie – richiamate anche dal senatore Tomassini – per una compiuta ed efficace attuazione del provvedimento.

Concludo, Presidente, con l'auspicio che questo disegno di legge sia approvato nella versione trasmessa dall'altro ramo del Parlamento, anche perché così potremo aggiungere un ulteriore tassello positivo ai numerosi provvedimenti positivi già varati in questa XIII legislatura.

MONTELEONE. Signor Presidente, la ringrazio per la relazione, necessariamente affrettata a seguito del cambio di relatore ma rigorosamente attinente ai dettami del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati.

Non nascondo una certa difficoltà nel prendere la parola alla luce anche degli interventi dei senatori Tomassini e Martelli. Oggi, entrando in Commissione, per fare una battuta, ho chiesto se, prima di affrontare l'ar-

gomento in discussione, potevo essere fornito di una bottiglia di vino, di un *whisky* o di un *cognac* perché con molta probabilità sarebbero emerse argomentazioni purtroppo scontate.

I rilievi formulati attengono soprattutto alla ristrettezza dei tempi in cui dobbiamo svolgere ed esaurire la discussione su un provvedimento che affronta un argomento che meriterebbe ben altro approfondimento, ma soprattutto di non essere esaminato nell'ultimo scorcio di legislatura. Purtroppo, però, in questi giorni si sta assistendo a una vera e propria corsa all'approvazione di leggi concernenti materie anche molto importanti, quasi a voler recuperare il tempo perduto.

È arduo entrare nel merito delle cause che conducono un individuo a soggiacere a una nociva dipendenza cronica, ad un vizio che produce gravi condizioni morbose: per farlo si dovrebbero affrontare analisi complesse che investono studi di natura psicologica e psichiatrica che non è il caso di ricordare ora a ciascuno di noi.

Il vizio di questa legislatura – non perdo occasione per rimarcarlo – è l'aver blindato in maniera totale e in tutti i modi provvedimenti fondamentali, quasi come se depositario del potere legislativo fosse un solo ramo del Parlamento: la Camera dei deputati, che si arroga la presunzione di decidere in nome e per conto anche del Senato della Repubblica!

Questo è il dato che ha caratterizzato la XIII legislatura, e poiché siamo alla fine del nostro mandato lascio in tutta serenità queste mie dichiarazioni agli atti di questa Commissione: è insopportabile la conduzione dei lavori parlamentari sin qui svolti con l'avallo anche del Governo; è inaccettabile che si producano leggi dello Stato che interessano tutti con la pretesa che depositario di tale facoltà sia un solo ramo del Parlamento!

MASCIONI. Con la legge finanziaria si è verificato il caso inverso!

MONTELEONE. Collega Mascioni, quanto da lei rappresentato si è verificato in rarissime occasioni, e vi è una spiegazione a tutto ciò: i numeri! Ma su questo punto preferisco non soffermarmi. Questo Governo non ha scuse: in Senato non ha ostacoli in quanto la maggioranza è più forte. Pongo semmai un problema di rispetto con riferimento al modo con cui si affrontano le varie questioni.

Fatta questa premessa, che ritenevo doverosa nell'interesse della conduzione dell'*iter* legislativo in corso, constato che questa Commissione è chiamata anche in questo caso esclusivamente a decidere se il provvedimento in esame merita di essere approvato così come è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

Stante la necessità di intervenire con urgenza in un settore che avrebbe dovuto essere oggetto di attenzione da molto tempo, ancorché si tratti di un atto di mera ratifica, sono dell'avviso che il disegno di legge n. 5006 debba essere approvato senza modificazioni, ovviamente con la riserva di verificare in corso d'attuazione la bontà delle norme approvate

e l'eventualità di introdurre, in un secondo momento, possibili modificazioni.

In proposito mi preme richiamare all'attenzione dei colleghi il provvedimento sui trapianti di organi che, dopo un *iter* legislativo di circa vent'anni, ha trovato finalmente in questa Commissione un'ampia convergenza sull'importanza dell'informazione, nella convinzione che quest'ultima facilitasse il compimento di quel salto culturale necessario per arrivare alla definizione di un tema così importante e delicato.

Ebbene, sono convinto che anche in questo caso l'informazione, rivolta soprattutto ai giovani, debba svolgere un ruolo non dico preminente ma quantomeno importantissimo, trattandosi di un fenomeno che desta crescente preoccupazione, particolarmente alla luce dei dati emersi a seguito di alcune recenti indagini, che hanno evidenziato come l'alcolismo colpisca maggiormente le giovani generazioni.

Chi ha modo di avere frequentazioni giovanili sa che più che la droga preoccupa proprio l'abuso di sostanze alcoliche e l'avvio verso l'alcolismo. Compito di questa legge è prevenire e facilitare il reinserimento nella società dei soggetti affetti da tale patologia.

Queste considerazioni dovrebbero indurre la Commissione a rivedere al proprio interno le differenti posizioni politiche per giungere, quanto prima, alla decisione tranquilla e serena di approvare il provvedimento nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Non si tratta di *spot* pubblicitari in campagna elettorale, tanto meno di «portare a casa» qualche provvedimento da parte di questo Governo rappresentato dall'Ulivo, o da chiunque altro sia; non si tratta neppure di un fiore all'occhiello ma – ed è il caso di ribadirlo – della necessità di colmare un grave ritardo su un problema estremamente importante e delicato dal punto di vista sociale e soprattutto giovanile.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,30.*





